



## **ADEMPIMENTI POST FUSIONE**

(27 luglio 2017)

### **AMMINISTRAZIONI CENTRALI E ALTRI ENTI**

#### **ISTAT**

#### **CODICE STATISTICO - MONTANITÀ**

Al fine di acquisire il codice statistico, è necessario che la Regione inoltri una comunicazione avente ad oggetto:

- la legge di fusione ed il numero del BURERT in cui è stata pubblicata (con testo di legge allegato);
- la richiesta di attribuzione del nuovo codice statistico;
- l'eventuale precisazione relativa alla montanità del nuovo comune.

Riguardo alle esatte classificazioni in merito alla fascia altimetrica e alla montanità del nuovo comune, si è stabilito che la fascia altimetrica di collina è attribuita con il criterio della prevalenza e la montanità parziale è attribuita prendendo atto delle classificazioni dei comuni preesistenti.

Le classificazioni attribuite da Istat al nuovo comune non hanno effetto ai fini dell'accesso alle agevolazioni specificamente previste per la montagna e per le zone svantaggiate: le condizioni di maggior favore restano infatti attive per le sole zone già delimitate.

#### **AGENZIA DELLE ENTRATE**

#### **CODICE CATASTALE**

Al fine di acquisire il codice catastale, è necessario che la Regione inoltri una comunicazione comprendente:

1. la richiesta del nuovo codice catastale del comune ai fini degli adempimenti tributari dei contribuenti, ma cruciale per tanti altri successivi adempimenti;
2. la legge regionale di fusione;
3. l'indicazione dei precedenti comuni che si sono fusi;
4. la data in cui sarà operativo effettivamente il nuovo comune.

L'attribuzione del nuovo codice catastale non fa venir meno la riconoscibilità storica negli archivi e nelle banche dati dei comuni soppressi (presso l'ufficio "archivio anagrafico" dell'agenzia delle entrate esiste infatti l'archivio di tutti i Comuni d'Italia, compresi quelli soppressi). Il codice catastale accompagna la vita di ogni comune, resta valido per tutto il periodo della sua esistenza e sarà riconoscibile anche in futuro come memoria storica limitatamente al periodo di esistenza.

### **SUB CODICI CATASTALI**

I Comuni possono chiedere anche sub-codici catastali, corrispondenti ai territori dei precedenti comuni singoli. In particolare, in tal caso si dovrebbero creare identificativi delle sezioni catastali del nuovo Comune in coincidenza con l'ambito territoriale degli ex Comuni.

### **CODICE BELFIORE**

Il codice Belfiore corrisponde al codice catastale e ha ricadute, a livello regionale, con riguardo a centri per l'impiego che erogano servizi ai lavoratori a livello territoriale. Vista la coincidenza tra codice catastale e codice Belfiore, non occorre fare alcunché, se non una comunicazione regionale alle proprie competenti strutture.

### **CODICE FISCALE – PARTITA IVA**

Sebbene il codice fiscale vada richiesto dall'ente direttamente interessato, Regione e Agenzia delle entrate hanno convenuto che il modello di richiesta (a seguito di una comunicazione della Regione all'Agenzia) possa essere sottoscritto dal Sindaco di uno dei Comuni e consegnato all'Agenzia, unitamente alla legge regionale di fusione, senza aspettare l'istituzione formale del nuovo ente.

Tuttavia, in tal caso, il codice fiscale assumerà la data di attribuzione e sarà necessario posticiparla alla data di effettiva istituzione del Comune. Il codice fiscale non muterà, dovrà solo essere posticipata la data ad esso riferita, secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle entrate.

Si precisa, infine, che, qualora la partita IVA non sia richiesta contestualmente al codice fiscale, essa non potrà coincidere con il codice stesso.

## **REGISTRO IMMOBILIARE CONSERVATORIA**

La Regione comunica all’Agenzia delle Entrate (e p.c a SOGEI) la legge regionale di fusione, i Comuni che si fondono e il nuovo Comune nato da fusione, per gli adempimenti di competenza, in tema di registro immobiliare e conservatoria.

## **VOLTURAZIONE CONTRATTI UTENZE INTESTATE AL COMUNE**

A seguito di richiesta di uno dei Comuni istituiti dal 2016 in merito agli oneri richiesti per la volturazione delle utenze, è stato consultato il dirigente della fusione Valsamoggia che ha confermato la gratuità delle volturazione praticata in quell’occasione salvo i numeri verdi.

## **MINISTERO DELL’INTERNO**

### **CODICE “ENTE”**

Il codice ente del Ministero dell’Interno (inserito anche nei certificati di bilancio ex art. 161 del D. lgs. n. 267 del 2000), composto da 10 caratteri, viene rilasciato dal Ministero dell’Interno (Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi elettorali, Ufficio IV Servizi informatici elettorali, Sistema Unico Territoriale), a seguito di una nota trasmessa dalla Regione.

## **CONTRIBUTO STATALE**

La Regione invia al Ministero dell’Interno (Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, Ufficio Sportello Unioni) la legge regionale istitutiva del nuovo Comune, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. 27/06/2017 per l’erogazione del contributo statale.

## **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

### **ARCHIVIO CENTRALE CED MOTORIZZAZIONE CIVILE**

La Regione provvede ad inviare una lettera al Centro Elaborazione Dati motorizzazione con la quale, segnalando le intervenute leggi regionali di fusione, si evidenzia l’esigenza dell’aggiornamento automatico d’ufficio, a cura del Centro di elaborazione dati motorizzazione, di tutti i dati contenuti negli archivi centrali e riferiti ai territori interessati dai processi di fusione (patenti, ecc.).

## **TRASCRIZIONI – MOTORIZZAZIONE CIVILE – ACI**

Sono da effettuare le trascrizioni al PRA dei veicoli di proprietà comunale: i veicoli devono essere trasferiti al nuovo Comune. Per ogni passaggio di veicoli dai preesistenti Comuni al nuovo Comune, occorre che quest'ultimo compili una nota di presentazione PRA Mod. NP3 (di cui al link <http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/modulistica-pra.html>), il Mod 2119 MCTC.

Tale operazione non comporta oneri fiscali, come affermato dalla L. n. 56/2014, art. 1, comma 128 “Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali”.

Con circolare prot. n. 13087 del 04/06/2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Generale per la Motorizzazione – Divisione 5, <http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=2355>) ha precisato che “laddove oggetto di trasferimento siano veicoli (già immatricolati...a nome...del Comune soppresso), l'aggiornamento delle relative carte di circolazione è esente dal pagamento delle imposte di bollo ma non anche dal pagamento dei diritti previsti dalla legge n. 870/1986, non avendo questi ultimi natura di oneri fiscali”.

Con circolare n. 2609 del 17/04/2014, ACI (Servizio Gestione PRA, [http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archiviofile/aci/Disposizioni\\_Generali/Atti\\_generali\\_circolari\\_PRA/Circolare\\_SGP\\_n.2609\\_del\\_17.04.2014.pdf](http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archiviofile/aci/Disposizioni_Generali/Atti_generali_circolari_PRA/Circolare_SGP_n.2609_del_17.04.2014.pdf)) ha precisato che la trascrizione al PRA è “esente da IPT (imposta provinciale di trascrizione), emolumenti (ex Tabella art. 4 del D.M. 21 marzo 2013) e imposta di bollo”.

Si precisa, infine, che l'art. 1, comma 127 della L. n. 56/2014 stabilisce: “Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti”.

## **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

La Regione invia una nota al Ministero e, in particolare, alla Ragioneria Generale dello Stato, segnalando le intervenute leggi regionali di fusione, al fine dell'aggiornamento delle anagrafiche ministeriali.

## **CODICE SIOPE**

Il codice SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) è rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una richiesta rivolta dai tesoriери/cassieri dei

Comuni alle Ragionerie territoriali dello Stato, per consentire la trasmissione telematica dei dati afferenti agli incassi e ai pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche. Di norma la procedura è recata da uno specifico Decreto ministeriale finanze, reperibile nel sito internet [www.siope.tesoro.it](http://www.siope.tesoro.it). Nelle esperienze concrete è stato finora possibile fare la richiesta anche prima della istituzione del nuovo Comune, ma necessariamente disponendo già del codice fiscale.

### **CONTO SPECIALE TESORERIA**

Di norma i Sindaci dei comuni preesistenti presentano istanza per l'apertura del conto indicando il codice fiscale del nuovo comune e il Tesoriere.

### **ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE (IGM)**

L'Istituto ha il compito di fornire supporto geotopografico alle Unità e ai Comandi dell'Esercito italiano e svolge le funzioni di ente cartografico dello Stato ai sensi della legge n. 68/1960. La Regione trasmette una nota all'Istituto per dare informativa dell'intervenuta variazione territoriale, comunicando la legge di fusione, la decorrenza della stessa e i Comuni coinvolti.

### **INAIL e INPS**

#### **POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE e POSIZIONE CONTRIBUTIVA**

La Regione scrive ad Inail, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ad INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, per l'attivazione della posizione contributiva INPS e della posizione assicurativa (PAT) INAIL. In particolare, si propone una soluzione analoga a quella prospettata per la richiesta del codice fiscale, ossia la richiesta da parte di uno dei Sindaci dei Comuni preesistenti unitamente alla legge di fusione. Poiché per presentare la richiesta occorrono il nuovo codice statistico, il nuovo codice catastale, il nuovo codice ente ministeriale, il nuovo codice fiscale, il nuovo CAP, il Sindaco provvederà alla richiesta non appena saranno noti tutti e 5 gli elementi riferiti al nuovo Comune.

Nel novembre 2015, la Direzione regionale INPS ha diramato una nota nella quale si afferma che, ancor prima dell'insediamento del Commissario, uno dei Sindaci in carica comunica alla Direzione regionale INPS i 5 dati indispensabili per l'identificazione del nuovo ente:

- a) codice fiscale del nuovo Comune;
- b) codice catastale;

- c) codice statistico;
- d) codice ente del Ministero dell'Interno;
- e) codice di avviamento postale.

La nota contiene inoltre indicazioni in merito all'attivazione delle posizioni contributive del nuovo Comune per la gestione pubblica (ex INPDAP). La richiesta potrà essere firmata da uno dei Sindaci in carica allegando:

- 1) codice fiscale del nuovo Comune;
- 2) ubicazione della sede legale del nuovo Comune;
- 3) Statuto e regolamento approvati;
- 4) Pianta organica;
- 5) Elenco nominativo del personale in servizio, con indicazione del codice fiscale, dell'area contrattuale di appartenenza, della qualifica, dell'orario contrattuale (tempo pieno/part time), nonché dell'eventuale appartenenza a categorie protette;
- 6) Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del legale rappresentante sottoscrittore della richiesta.

La nota si chiude con la precisazione che "Per la documentazione eventualmente non disponibile, è necessario fare riserva espressa di successivo inoltrò".

## **POSTE ITALIANE**

### **CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE - CAP**

Nella prassi maturata finora, i CAP sono stati assegnati ai nuovi Comuni, rinviandone la validità alla pubblicazione ufficiale nel sito di Poste Italiane (pubblicazione che finora è avvenuta nei mesi di aprile-maggio dell'anno di istituzione dei nuovi enti).

Nel frattempo, mantengono la loro efficacia i CAP afferenti ai Comuni preesistenti, come prevede anche l'art. 1, comma 129 della legge n. 56/2014 ("Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti").

È accaduto, nella prassi, che, in alcuni casi, il nuovo Comune abbia assunto il CAP di uno dei preesistenti Comuni.

Il nuovo Comune dovrà essere indicato sia con la denominazione del Comune sia, in caso di omonimia della denominazione stradale, con l'indicazione della "località", corrispondente a quella dei Comuni preesistenti.

Si veda quanto riportato nel sito di Poste Italiane al link <http://www.poste.it/postali/cap.shtml>:

“Nota bene: la fusione di due o più comuni potrebbe generare casi di omonimia nelle strade, cioè strade con lo stesso nome presenti in due o più comuni accorpati, in questi casi per individuare in modo univoco il destinatario è opportuno indicare nel blocco indirizzo a fianco della via, anche il nome del Comune originario. Per esempio, la Via Del Prato è presente sia a Busana che a Ramiseto, comuni fusi nell’unico comune di Ventasso, di seguito come scrivere l’indirizzo:

SIG. MARIO ROSSI

VIA DEL PRATO BUSANA 8

42032 VENTASSO

ING. GIUSEPPE BIANCHI

VIA DEL PRATO RAMISETO 8

42032 VENTASSO

### **CAMERA DI COMMERCIO**

Riguardo alla posizione delle imprese nelle banche dati della Camera di Commercio, nelle precedenti esperienze di fusioni, alcune Camere di Commercio si impegnarono ad effettuare, direttamente e a proprie spese la volturazione automatica delle posizioni delle imprese, senza alcun onere per le medesime. È importante che il nuovo Comune si attivi prendendo immediatamente contatti con la Camera di Commercio di riferimento, affinché, da un lato, sia valutata la situazione concreta delle posizioni sul territorio interessato dalla fusione e, dall’altro, venga concordato il percorso da seguire per il subentro del nuovo Comune.

### **REGIONE**

#### **ANAGRAFICHE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

La Regione provvede al proprio interno a dare comunicazione dell’intervenuta fusione alle competenti strutture, affinché vengano tempestivamente apportati gli aggiornamenti alle banche dati regionali (ad esempio in tema di medici di medicina generale, Sistema Sole, guardia medica, ecc.).

#### **BANCHE DATI AGRICOLTURA - AGREA**

La Regione provvede al proprio interno a dare comunicazione dell’intervenuta fusione alle competenti strutture, affinché vengano tempestivamente apportati gli aggiornamenti alle banche

dati regionali. Deve, inoltre, essere data comunicazione dell'intervenuta fusione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA dalla quale prendono avvio le procedure per le erogazioni a livello regionale.

### **QUOTE ASSOCIATIVE LEPIDA**

Nelle esperienze maturate finora la Regione ha riacquisito le quote in eccedenza, in quanto per legge ogni Comune può avere esclusivamente una partecipazione fino a 1.000 euro; poiché ordinariamente tutti i Comuni hanno sottoscritto la quota massima, in caso di fusione può rimanerne una soltanto e le altre verranno riacquistate dalle Regione.

### **REGISTRO DEI BENEFICIARI DELLA REGIONE**

La Regione trasmette ai Comuni nati da fusione la modulistica (relativa al Tesoriere ed ai conti di Tesoreria Unica) utile affinché i nuovi Comuni possano essere iscritti all'anagrafe dei beneficiari della Regione. La competente struttura regionale aggiorna l'archivio dei creditori sulla base delle modulistiche compilate da parte di ciascun Comune.

### **VIABILITÀ**

Non sono rilevabili particolari ricadute in conseguenza alle fusioni, in quanto ai vecchi Comuni subentra come beneficiario il Comune con riguardo ai finanziamenti e l'archivio regionale delle strade deve essere aggiornato con i nuovi Comuni. La nuova segnaletica è, invece, di competenza del Comune nuovo.

### **SERVIZIO CIVILE REGIONALE**

È necessario procedere all'adeguamento straordinario delle banche dati regionali. È quindi opportuno che il nuovo Comune interessato al tema dell'accreditamento prenda contatti con il referente regionale, responsabile della gestione dell'Albo regionale del servizio civile e dell'istruttoria delle richieste d'accreditamento e d'adeguamento dell'iscrizione presentate dagli enti accreditati nell'Albo.

### **ONERI DI URBANIZZAZIONE**

Per ricondurre ad unità le differenti classi di appartenenza dei preesistenti Comuni, è necessaria una deliberazione dell'Assemblea legislativa. In attesa della modifica/integrazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa che recepisca le novità istituzionali sopravvenute, può trovare applicazione il principio di continuità territoriale, ampiamente riconosciuto dalle leggi regionali istitutive dei nuovi Comuni, in base al quale gli atti amministrativi a contenuto generale, riferiti ai preesistenti Comuni, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non venga adottata la disciplina relativa al nuovo Comune.

## **COMUNE**

### **STATUTO E REGOLAMENTO DEI MUNICIPI**

L'art.15, comma 2, del TUEL, così come modificato dall'art.1 comma 117 della L.56/2014, dispone che i comuni che hanno avviato il procedimento di fusione, possano definire lo statuto del nuovo ente, anche prima della istituzione dello stesso, a patto che lo statuto venga approvato in testo conforme da tutti i consigli comunali. Tale statuto "provvisorio" entra in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimane vigente fino a che non sia eventualmente modificato dagli organi del comune frutto della fusione.

In assenza di uno statuto provvisorio, la L. n. 56/2014 all'art. 1, comma 124, lettera c) prevede che “fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti”.

Il nuovo Statuto può anche prevedere che nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse vengano istituiti dei municipi, e può stabilire che anche i suoi organi siano eletti direttamente dai cittadini (art. 16 TUEL). L'organizzazione e le funzioni di questi ultimi viene disciplinata, oltre che dallo Statuto, da apposito Regolamento che il nuovo Comune dovrà adottare. Per far coincidere l'elezione diretta dei Consigli di Municipio con le prime elezioni amministrative del nuovo ente, è accaduto che la parte del Regolamento dei municipi riguardante specificamente l'elezione dei consigli stessi sia stata approvata con decreto dallo stesso Commissario prefettizio (salvo far approvare dal nuovo Consiglio - dopo l'insediamento degli organi del nuovo Comune a seguito delle elezioni comunale - il Regolamento dei municipi nel suo complesso).

### **REGISTRO STATO CIVILE**

Pur essendo teoricamente possibile l'articolazione del nuovo registro comunale in sezioni, corrispondenti ai registri dei preesistenti Comuni, la scelta operata dai nuovi Comuni finora è stata quella di adottare un Registro unico costituente la somma dei registri degli ex Comuni.

### **RSU**

Per definire il passaggio dalle RSU dei preesistenti Comuni a quelle del nuovo ente, si rendono necessari accordi tra RSU e sindacati territoriali, in quanto le RSU in carica di fatto decadono con la soppressione dei preesistenti Comuni.

## **REGISTRAZIONI, ABILITAZIONI DEL NUOVO COMUNE**

Numerosi altri codici e registrazioni andranno effettuate direttamente dal nuovo Comune, come ad esempio in tema di procedure relative agli appalti di lavori, forniture, per l'acquisto di beni e servizi (CONSIP, MEPA, ecc.) o codice SIOPE, codice IPA ed altro.